



Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E DELLE RELATIVE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA STRADALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2003

INDICE

Art. 1 – Opere per le quali occorre ottenere l'autorizzazione, la concessione o il nulla osta	pag. 2
Art. 2 – Concessioni non censite, occupazioni abusive	pag. 3
Art. 3 – Domanda per ottenere l'autorizzazione	pag. 3
Art. 4 – Versamento e allegati alla domanda	pag. 4
Art. 5 – Domande incomplete e loro integrazione	pag. 5
Art. 6 – Rilascio delle autorizzazioni	pag. 6
Art. 7 – Durata delle autorizzazioni	pag. 6
Art. 8 – Condizioni per le autorizzazioni	pag. 7
Art. 9 – Deposito cauzionale	pag. 8
Art. 10 – Convenzioni speciali	pag. 9
Art. 11 – Permessi provvisori	pag. 9
Art. 12 – Termine per l'esecuzione dei lavori	pag. 9
Art. 13 – Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione	pag. 10
Art. 14 – Esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate	pag. 10
Art. 15 – Catasto delle autorizzazioni	pag. 11
Art. 16 – Rinnovo – Subingresso/Voltura – Disdetta	pag. 11
Art. 17 – Revoca	pag. 12
Art. 18 – Classificazione delle strade	pag. 13
Art. 19 – Fasce di rispetto	pag. 13
Art. 20 – Accessi e diramazioni	pag. 13
Art. 21 – Attraversamenti	pag. 14
Art. 22 – Uso della sede	pag. 18
Art. 23 – Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni	pag. 19
Art. 24 – Distributori di carburanti	pag. 19
Art. 25 – Sanzioni	pag. 20
Art. 26 – Funzionario responsabile	pag. 20
Art. 27 – Norme finali	pag. 20

ALLEGATI

Richiesta autorizzazione / nulla osta	pag. 21
Comunicazione urgente per interventi su suolo pubblico	pag. 26

ART. 1

OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA OSTA

1. Il proprietario, il titolare di un diritto reale di un immobile o servizio, o il concessionario di servizi anche a rete, relativamente al quale voglia realizzare:
 - a. accessi o diramazioni alle strade del territorio comunale, ai fondi e fabbricati laterali;
 - b. accessi pedonali (fino a ml.1.20)
 - c. recinzioni su muretto;
 - d. piantagioni e siepi;
 - e. tombamenti di fossi;
 - f. attraversamenti o percorrenze stradali con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
 - g. scarico di acque nei fossi delle strade;
 - h. occupazione di aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio;
 - i. installazione di cartelli pubblicitari e frecce direzionali, singoli o raggruppati su impianti, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, relativi ad attività industriali o commerciali;
 - j. altri interventi su suolo pubblico e di uso pubblico

deve inoltrare domanda indirizzata al Comune di Tresigallo, redatta in conformità alle norme sul bollo.

2. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di autorizzazione, concessione o nulla osta, sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, nonché dal presente Regolamento.
3. Di seguito il termine autorizzazione si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione o nulla osta); il termine concessionario è riferito al soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la relativa domanda.
4. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia, di norma e salvo le disposizioni regolamentari di ogni singolo ente, per gli allacciamenti alle singole utenze.

ART. 2

CONCESSIONI NON CENSITE, OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o quando l'autorizzazione sia scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto con l'autorizzazione, sono abusive.
2. Il Comune procede in tali casi all'accertamento delle sanzioni amministrative, così come previsto dal N.C.S. e successive modificazioni od integrazioni, nonché dal vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.
3. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere le opere abusive ed a sequestrare i relativi materiali, previa emissione dell'apposita ordinanza. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.
4. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando è possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale. A tale scopo dovrà essere presentata istanza al Comune ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione del Comune potrà essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

ART. 3

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ogni domanda, regolarmente firmata, presentata da un solo soggetto anche in caso di proprietà e riferita ad una o più opere, deve contenere:
 - a. cognome e nome o ragione sociale;
 - b. luogo e data di nascita;
 - c. residenza e domicilio o sede;
 - d. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - e. numero o denominazione della strada, progressiva chilometrica nel caso di strade provinciali o esatta indicazione della località interessata, con indicazione del numero civico degli immobili nelle immediate vicinanze;
 - f. descrizione delle opere da eseguire (es.: accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere, ecc.);
 - g. uso cui è adibito l'immobile per il quale si richiede l'autorizzazione ad eseguire l'opera (es.: civile abitazione, fondi e terreni agricoli, altro uso da specificare);
 - h. dichiarazione relativa all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che il Comune intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale e/o pubblica, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, e previo deposito di cauzione a garanzia;

- i. limitatamente ai cartelli pubblicitari e alle frecce direzionali, autodichiarazioni in carta libera relativa alla stabilità delle opere, rilasciata ai sensi del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità.
3. Il servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni, quale l'Ufficio Attività Edilizia Privata / SUE, provvederà alla predisposizione della modulistica inerente e necessaria per il presente Regolamento.
4. Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo che abilita il Concessionario alla realizzazione dell'intervento e alla concessione dell'uso del suolo pubblico, qualora previsto, di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione di cui al successivo art. 5 da parte del Comune, il termine si intende sospeso.
5. Si intende così modificato il termine previsto dall'art. 6 comma 2 del Vigente Regolamento COSAP.

ART. 4

VERSAMENTO E ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Ad ogni domanda dovrà essere allegato quanto segue:
disegni relativi alle opere richieste in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato, fatte salve eventuali disposizioni di legge specifiche per le quali non è richiesta la predetta abilitazione (per i cartelli e le frecce non è richiesta la firma del tecnico abilitato), comprendenti:
 - **MEZZI PUBBLICITARI E FRECCE DIREZIONALI**
da presentare per ogni impianto che si richiede:
 - a. estratto di mappa catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;
 - b. pianta quotata, prospetto e bozzetto a colori dell'opera che si intende realizzare in scala 1:100;
 - c. una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto;
 - d. autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
 - e. autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile, qualora l'area privata non sia di proprietà del richiedente;
 - f. documentazione fotografica.

▪ RESTANTI OPERE

- a. estratto di mappa catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale dovranno essere eseguite le opere con l'esatta posizione di queste;
 - b. pianta quotata e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100;
 - c. una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto.
 - d. relazioni di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a ml.3.00, sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
 - e. altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;
 - f. Estratto di P.R.G.;
 - g. schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art.30, comma 7 del Regolamento N.C.S.;
 - h. documentazione fotografica.
2. La sopradetta documentazione dovrà essere presentata in almeno due copie se la competenza è solo dell'Amministrazione Comunale; viceversa, se l'area interessa più Enti, dovrà essere presentata due copie in più per ogni Ente interessato, qualora necessiti la richiesta di pareri e/o nulla-osta a cura del Comune ai predetti Enti.

ART. 5

DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

1. Ad integrazione di quanto già presentato, e fatte salve le disposizioni relative ad elaborati e calcoli regolarmente depositati presso gli organismi competenti, del quale il richiedente dovrà farne menzione nella domanda, il Comune si riserva di richiedere:
 - a. per le condutture interrate: sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di ml.50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
 - b. per le condutture aeree: tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l'adozione di eventuale dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
 - c. l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
 - d. in caso di domande incomplete la produzione di eventuali dati, documenti e/o versamenti mancanti.
2. In via generale fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento, se trascorre un periodo di mesi 3 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

ART. 6

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Responsabile dell'Area Tecnica nei tempi previsti dal comma 4 del precedente art. 3, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del presente Regolamento, al richiedente o a persona dallo stesso delegata e previo presentazione dell'attestazione del versamento, effettuato sull'apposito c.c.p. intestato al Tesoriere Comunale, secondo gli importi deliberati con apposito atto di Giunta, relativamente al rimborso per spese effettivamente sostenute per sopralluogo, istruttoria, bolli, diritti di segreteria, tassa annuale e spese di tabella, e quant'altro, se previste, a norma del N.C.S. e del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. vigente oltre al deposito cauzionale di cui all'art. 9. I nulla osta vengono rilasciati in carta semplice.
2. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico del Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni - Ambiente) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste, nonché il termine necessario alla compattazione dell'opera finita di cui al successivo art. 21 lett. g), allo scopo di determinare la scadenza dell'esecuzione del collaudo definitivo.
3. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga di cui al successivo art. 12, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione di altri Enti e/o Amministrazioni, l'autorizzazione del Comune è rilasciata subordinatamente a quella di competenza dei predetti Enti.
5. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione e tenuto conto di eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'art.3, comma 4 del presente Regolamento.
6. Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.

ART. 7

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. La massima durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla scadenza, è di anni tre se riferita ai mezzi pubblicitari e di anni ventinove se riferita a frecce direzionali e alle restanti opere.

3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previste dalla legge, a giudizio del Comune o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 8

CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà del Comune di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare al Comune tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 21 del presente Regolamento.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art.21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento del N.C.S. e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevato il Comune, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada o il suolo pubblico. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero il Comune può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e sue pertinenze, o suolo pubblico, fatta eccezione per eventuali convenzioni in essere con Enti, Concessionari, Aziende, ecc.. erogatori di pubblici servizi, disciplinanti in modo specifico l'argomento.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario, fatta eccezione per eventuali convenzioni in essere con Enti, Concessionari, Aziende, ecc.. erogatori di pubblici servizi, disciplinanti in modo specifico l'argomento.
8. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta al Comune, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua

cura e spese.

9. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati al Comune, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, o suolo pubblico, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Comune stesso.
10. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
11. Il concessionario terrà il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE – COLLAUDO

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto, è richiesto un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 67 del Reg.to di Esecuzione del N.C.S., determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo presentato dal richiedente, ovvero direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale qualora il richiedente non intenda procedere alla presentazione del computo metrico estimativo, in relazione alla natura ed all'entità delle opere di ripristino interessanti il corpo stradale o il suolo pubblico. Tale deposito è da versare al Comune all'atto del ritiro del provvedimento richiesto e può essere costituito anche da polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita dopo il collaudo finale di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo effettuata da personale tecnico del Comune (Servizio Manutenzioni – LL.PP.), entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione, a cui dovrà essere allegato lo stato reale dei lavori eseguiti desumibile da opportuni grafici, e i lavori di ripristino definitivo (vedasi art. 21 lett. g). Si intende così modificato il termine di cui all'art. 8 comma 2^a del Vigente Regolamento COSAP.
3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, il Comune provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione.
4. Per gli Enti e le Aziende (TELECOM, ENEL, CONSORZI, ENTI VARI) che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade pubbliche e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione del deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi di ripristino, e disciplinato da apposita Convenzione Speciale di cui al successivo articolo 10. Nel caso il Comune debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato

secondo l'importo originario.

5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.
6. In casi particolari relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e delle sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva del Comune di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione.

ART. 10

CONVENZIONI SPECIALI

1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere e di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute del presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni di lavori programmati nell'ambito di riferimento temporale pari ad 1 anno, o di lavori urgenti per garantire la continuità dei pubblici servizi, per la posa di tubazioni per gas e acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, linee fognarie, ecc. in conformità all'art. 67 comma 5^a del regolamento di attuazione del N.C.S., fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, per ogni intervento da effettuarsi, prima dell'inizio dei lavori, la relativa documentazione come previsto al precedente art. 4, ovvero la comunicazione urgente di cui all'art. 14, 2^a comma.
2. Inoltre, con la stessa convenzione, potranno essere disciplinate, compatibilmente con la normativa in materia, le modalità di versamento del Deposito Cauzionale.

ART. 11

PERMESSI PROVVISORI

1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico del Comune, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

ART. 12

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'autorizzazione è rilasciata al richiedente o persona dallo stesso delegata.
2. Le opere autorizzate debbono essere iniziate e realizzate entro il termine di 1 anno dal

rilascio dell'autorizzazione.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta del concessionario per un termine massimo di 6 mesi.

ART. 13

CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale comunale incaricato della vigilanza, pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario ne darà tempestiva comunicazione al Comune, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

ART. 14

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dal Comune nell'interesse della proprietà e/o titolarità stradale per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.
2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso al Comune e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo atto, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito; in tali casi i lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione telegrafica o via fax al Comune, Ufficio LL.PP. e Ufficio Polizia Municipale – fax n. 0533-600920

Indicando:

- a. le generalità del comunicante e la parte di suolo e/o struttura pubblica interessata;
- b. un punto di inequivocabile riferimento (da individuarsi mediante stralcio planimetrico di cartografia);
- c. il tipo di intervento da eseguire (eventualmente evidenziato in sezione tipo);
- d. l'eventuale occupazione della sede stradale, interruzione o senso unico

- alternato del traffico;
- e. il Tecnico che segue i lavori, la Ditta esecutrice.
 - f. attestazione espressa che i ripristini verranno eseguiti in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento e che eventuali danni rilevati dal Comune alle proprietà pubbliche e/o private, saranno dallo stesso risarcite previa semplice richiesta da parte dell'Ente", con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione e/o di quelle successive impartite dal Comune, e del presente Regolamento, fatto salvo le condizioni derivanti da eventuali Convenzioni Speciali di cui all'art. 10. Rimane inalterata la procedura e gli adempimenti da effettuarsi a conclusione dei lavori.
3. In caso di inadempienza, anche parziale, il Comune provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.
 4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento al Comune dei danni causati.
 5. In corrispondenza degli accessi lungo le strade, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario ancorché la neve di venga accumulata per i modi e dai mezzi usati dal Comune nello sgombero della strada, direttamente o a mezzo di imprese.

ART. 15

CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli appositi uffici tecnici della Comune cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi, nulla osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

ART. 16

RINNOVO – SUBINGRESSO/VOLTURA – DISDETTA

1. 60 GIORNI prima della scadenza (per concessioni permanenti) il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità ai precedenti artt. 3 e 4.
2. Nel caso in cui si verifichi cessione della proprietà, all'istanza di rinuncia all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata una fotocopia dell'atto di cessione di proprietà. L'istanza di rinuncia sarà considerata nulla se non supportata da detta documentazione.
3. Nel caso di voltura ad un'autorizzazione, i cui lavori siano ancora in corso, l'interessato dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità alla Modulistica predisposta

dal Comune.

4. Il rinnovo e il subingresso/voltura dell'autorizzazione sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 6.
5. Relativamente alle istanze di rinnovo e voltura, il Comune può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta, a condizione che ne sia in possesso, previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.
6. In luogo dei disegni (piante, prospetti e sezioni stradali), qualora gli stessi non siano reperibili in atti, è possibile allegare autodichiarazione, secondo la modulistica rilasciata dall'Ufficio Tecnico, con la quale il richiedente il rinnovo o la voltura attesta che le opere sono del tutto conformi a quelle oggetto della precedente autorizzazione. All'autodichiarazione va allegata la corografia in scala 1:2000, sulla quale il richiedente deve indicare l'esatta posizione delle opere.
7. Per le autodichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano i disposti degli articoli 13 e 14 del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.

ART. 17

REVOCA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento amministrativo quando ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento o da norme di legge; in particolare per:
 - a. inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;
 - b. mancato pagamento anche di una sola annualità dei canoni;
 - c. danni alla proprietà pubblica;
 - d. mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
 - e. violazione delle norme e delle modalità di subingresso/voltura;
 - f. uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - g. rinuncia su richiesta del concessionario.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, o il suolo pubblico, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dal Comune.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano i disposti dell'articolo 12 del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.

ART. 18
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento, le strade del territorio Comunale sono classificate come segue:
 - a. strada extraurbana secondaria tipo C:
tutte le strade provinciali esterne ai centri abitati
 - b. strada locale tipo F:
i tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati e quelle extraurbane non provinciali.

ART. 19
FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto lungo le strade sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento, nonché dagli strumenti urbanistici comunali, e sovracomunali vigenti.
2. Per i rinnovi o subingressi/volture riguardanti recinzioni di cui al comma 7 dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada è possibile derogare dalla misura minima prevista di ml. 1.00 dal confine stradale, a condizione che tale situazione non costituisca pericolo alla circolazione stradale o alla pubblica incolumità e che non crei danno ad altre proprietà o al patrimonio pubblico.

ART. 20
ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto in materia dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento, nel caso di costruzione di nuove varianti alle strade provinciali di **tipo C**, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai esistenti ed autorizzati, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia e/o il Comune se allo scopo autorizzato, può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal N.C.S., anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati per l'immissione sulla strada provinciale. Quanto sopra previa richiesta di regolarizzazione da parte degli interessati ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto al ciglio bitumato delle seguenti misure minime:
 - ml.2.00 per gli accessi pedonali

- ml.5.00 per gli accessi carrai
 - ml.8.00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
3. Al di fuori dei centri abitati gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare, di cui la Provincia e/o il Comune, stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate.
 4. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.
 5. Gli innesti su strade provinciali e comunali, di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.
 6. Nelle curve di raggio superiore a ml.200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.
 7. Nelle curve di raggio inferiore a ml.200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml.100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.
 8. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali e comunali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml.50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada principale da cui parte la diramazione. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

ART. 21

ATTRAVERSAMENTI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dal Comune in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a ml.1.00.
3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.

4. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dal Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione per eseguire i lavori e prima del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
6. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm.100 rispetto al piano viabile.
7. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml.1.00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm.30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
 - a. prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio LL.PP. Manutenzioni del Comune, per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b. gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.100, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Comunale competente (Servizio LL.PP – Manutenzioni) prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
 - c. al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
 - d. il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R.; tale materiale, se ritenuto idoneo ad esclusiva discrezionalità del Comune, potrà anche provenire dallo scavo, avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm.30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di

fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura, e/o materiale come quello esistente (nel caso di strade con finitura in mattonelle o altro materiale) da concordarsi con il Responsabile dell'Amministrazione Comunale competente (Servizio LL.PP – Manutenzioni);

- e. ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale, dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
- f. allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi **5 anni**, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza, salvo sopravvenute richieste per esigenze non programmabili;
- g. al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali ed in sintonia con i contenuti stabiliti nell'atto di autorizzazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2[^], dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm.3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale nel caso di strade di modesta larghezza, oppure per metà della carreggiata stradale in tutti gli altri casi, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml.5.00;
- h. al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali ed in sintonia con i contenuti stabiliti nell'atto di autorizzazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2[^], il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.3.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 3,00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
- i. gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
- j. sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
- k. la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- l. la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
- m. il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio

pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).

- n. nel caso di interventi su pertinenze stradali di marciapiedi il cui manto di finitura sia in cemento o mattonelle, il ripristino dovrà prevedere:
 - cm 10 di calcestruzzo in caso di marciapiedi in cemento
 - cm 10 di calcestruzzo + cm 2 di soletta di malta e cm 4 di mattonelle di asfalto o cemento in caso di pavimentazione a mattonelle;
 - tappeto bituminoso di cm 3 in caso di marciapiedi in asfalto.
 - o. nel caso si eseguano interventi in banchina sistemata a verde, tale situazione e sistemazione deve essere rispettata nei nuovi interventi, prevedendo la sistemazione finale con apporto di terreno agrario opportunamente seminato a prato nelle parti escluse dalle sedi viarie
10. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 1.00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni.
11. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi, inseriti nella convenzione prevista all'art.67, comma 5 del Regolamento del N.C.S., il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro venga eseguito dal Comune direttamente o tramite un'Impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristino male eseguito verrà applicato quanto previsto all'art.9 commi 3, 4, 5 del presente Regolamento.
12. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure appena eseguito il ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione al Comune segnalando il nominativo dell'Impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
13. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
14. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dallo stesso impartite.
15. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune. Solo dopo tale comunicazione il Comune eseguirà il collaudo di cui all'art. 67, comma 5 del Regolamento del nuovo Codice della Strada.
16. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, e dopo l'ottenimento dell'atto autorizzativo da parte del Responsabile Area Tecnica, deve essere richiesta al competente Servizio di Polizia Municipale l'autorizzazione per la collocazione della segnaletica temporanea di prescrizione così come previsto all'art. 30 del Reg.to di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 22
USO DELLA SEDE STRADALE

FOSSO STRADALE

1. In caso di occupazione del fosso di guardia mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:
 - a. il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso;
 - b. il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500;
 - c. lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitanti.
2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.

TOMBAMENTI

3. Si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 1 per la costruzione dei passi carrai. Inoltre deve essere costruita una caditoia ogni ml. 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso tombato.

SCARICHI DI LIQUIDI NEI FOSSI STRADALI

4. E' vietato condurre scarichi nei fossi stradali senza la prescritta autorizzazione del Comune, per ottenere la quale dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale, oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati:
 - a. per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante e stima della massima portata idrica addotta nel fosso;
 - b. per lo scarico di acque provenienti da insediamenti civili o produttivi: stima della portata idrica addotta nel fosso e sistemi di depurazione adottati, oltre alla documentazione e pareri previsti ai sensi del D. Lgs 152/99 e s.m..
5. E' ammesso lo scarico di acque meteoriche provenienti da aree cortilive, coperte o agricole in misura non superiore alla capacità di smaltimento del fosso.
6. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dal Comune competente ai sensi di legge.
7. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso onde garantirne l'efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
8. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l'inadempienza, può essere revocata l'autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell'art. 15 del nuovo Codice della Strada.
9. Qualora nel medesimo tratto scarichino più soggetti distinti, i medesimi sono tenuti alla costituzione di un consorzio finalizzato alla manutenzione del fosso.

10. Il Comune può negare l'autorizzazione allo scarico qualora, a sua esclusiva discrezionalità, accerti che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.

ART. 23

DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Il Comune può in qualunque momento disporre controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione dell'atto autorizzativo.
2. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi oppure l'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
3. Accertata la violazione alle norme di legge e regolamenti in vigore e trascorso inutilmente il termine assegnato al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato ai sensi del nuovo Codice della Strada e del presente Regolamento.

ART. 24

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Sulle strade provinciali di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall'altro minimo ml. 30.00 per gli impianti con gasolio e di ml. 10.00 per gli impianti senza gasolio e debbono essere autorizzati previa presentazione di domanda secondo gli artt. 3 e 4 del Presente Regolamento.
2. L'aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di ml. 1.00 e distare dal ciglio asfalto minimo ml. 2.00.
3. I lavori di escavazione per la costruzione delle cisterne debbono essere eseguiti nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 19 del nuovo Codice della Strada e dell'art. 26, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
4. Allo scadere della concessione comunale all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, ogni impianto dovrà adeguarsi alle norme di cui sopra.
5. Per quanto non previsto da presente articolo, si rimanda alle norme nazionali, regionali, provinciali, nonché alle norme locali di Strumento Urbanistico.

ART. 25
SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre a quelle stabilite dall'art. 18 del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.. La revoca della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

ART. 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Responsabile preposto all'unità organizzativa competente in relazione alle istruttorie per i provvedimenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esercita ogni attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione del personale della Polizia Municipale per l'attività di vigilanza e sanzioni, e sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi.
2. E' fatta salva la facoltà dello stesso, in conformità alla normativa vigente, di assegnare singoli procedimenti ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa.

ART. 27
NORME FINALI

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali a fare data dalla conseguita esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, in contrasto con il medesimo.
2. Resta ferma e prevalente l'applicazione di tutte le norme primarie e secondarie e statutarie in materia, rispetto alla quale le disposizioni del presente regolamento sono di specificazione, completamento ed esecuzione.
3. Per quanto non previsto e/o disciplinato, si applicano i disposti del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.

In caso di posa di **MEZZI PUBBLICITARI E FRECCE DIREZIONALI:**

- pianta quotata, prospetto e bozzetto a colori dell'opera che si intende realizzare in scala 1:100 (in triplice copia);
- autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
- autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile, qualora l'area privata non sia di proprietà del richiedente;

Per le **RESTANTI OPERE:**

- pianta quotata e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100 (in triplice copia);
- relazioni di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a ml.3.00, sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
- altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- Estratto di P.R.G.;
- schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art.30, comma 7 del Regolamento N.C.S.;
- Computo Metrico Estimativo asseverato delle opere di ripristino;
- Deposito cauzionale (ai sensi dell'art. 9) a garanzia dei lavori pari all'importo del Computo Metrico Estimativo da versarsi all'atto della presentazione della domanda in forma di fideiussione bancaria o assicurativa o mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale c/o UNICREDIT Banca - Rolo Banca S.p.A. 1473 – Filiale di Tresigallo.

DICHIARA

Che il **Direttore dei Lavori** è:

Titolo e Generalità attività ubicata a
in Via civ. n. iscritto all'Ordine / Collegio / Albo dei
di al n° C.F. Tel n° /
Fax n° /

Timbro e Firma del Direttore Lavori

Per accettazione dell'incarico

Che le opere saranno realizzate:

- IN ECONOMIA
- AFFIDATE ALLA DITTA ubicata a
in Via civ. n° Tel. n° /

Che la comunicazione di fine lavori verrà presentata solo al termine dell'effettiva data di ultimazione dei lavori mentre la richiesta di svincolo del deposito cauzionale e collaudo verrà presentata (a cura dello scrivente) al termine del periodo da voi indicato nell'atto autorizzativo per la completa compattazione dell'opera oggetto dell'intervento (*)

Infine dichiara e si impegna a rispettare tutte quante le norme previste dal **NUOVO CODICE DELLA STRADA** e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. del 16.09.1996 n. 610 e successive modifiche) e ad attenersi alle condizioni contenute nel Vigente **REGOLAMENTO COMUNALE** disciplinante le Autorizzazioni e i Nulla Osta stradali, nonché a tutte quelle condizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela della sicurezza e viabilità e della proprietà Comunale

Tresigallo, li _____

(firma)

(*): L'Amministrazione Comunale non si ritiene responsabile per la mancata o tardiva richiesta di svincolo del Deposito Cauzionale e di conseguenza del mancato sopralluogo di collaudo e successivo svincolo della polizza in quanto ai sensi dell'art. 9 questo avverrà nei successivi 30 gg dalla richiesta.

Foglio n. di

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

- Visto la richiesta di sopralluogo inoltrata dall'Ufficio Tecnico in data
- Visto l'esito degli accertamenti in luogo esperiti da
In data da cui risulta:
- Visto il Nuovo Codice della Strada;

SI ESPRIME PARERE

Ai sensi dell'art.

Si ritorna all'Ufficio Tecnico del Comune di Tresigallo per gli adempimenti di competenza.

Tresigallo, li _____

IL COMANDANTE

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Esaminata la richiesta e la documentazione allegata, si rileva che trattasi di una richiesta relativa al rilascio di AUTORIZZAZIONE – NULLA OSTA STRADALE per la costruzione – mantenimento – regolarizzazione di:

.....

.....
della strada Comunalesita nella frazione:

Con conseguente occupazione di suolo pubblico avente le seguenti dimensioni:

mt. x = mq.

mt. x = mq.

Esaminati i disegni, visto l'esito del sopralluogo preventivo in base al quale risulta accertata la non pericolosità per la viabilità, visto il parere favorevole del Responsabile LL.PP. Manutenzione strade nulla osta per quanto di competenza, alla eseguibilità delle opere.

Alle seguenti condizioni tecniche particolari da inserire nell'atto autorizzativo:

.....

.....

SOPRALLUOGO TECNICO PREVENTIVO: Data:

Dal sopralluogo effettuato in data odierna si riscontra che:

.....

.....

l'intervento di cui in oggetto necessita di gg. / mesi di compattazione dell'opera dopo la quale potrà essere richiesto lo svincolo del deposito cauzionale e il collaudo.

Il tecnico incaricato:

SOPRALLUOGO TECNICO DI COLLAUDO: Data:

L'opera è collaudabile L'opera necessita di ulteriori gg. mesi di compattazione

L'opera non è collaudabile

RESPONSABILE LL.PP. Manutenzione strade

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).

2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dal Comune in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a ml.1.00.
3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.
4. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dal Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione per eseguire i lavori e prima del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
6. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm.100 rispetto al piano viabile.
7. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml.1.00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm.30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
 - a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio LL.PP. Manutenzioni del Comune, per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.100, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Comunale competente (Servizio LL.PP. – Manutenzioni) prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
 - c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
 - d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R.; tale materiale, se ritenuto idoneo ad esclusiva discrezionalità del Comune, potrà anche provenire dallo scavo, avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm.30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura, e/o materiale come quello esistente (nel caso di strade con finitura in mattonelle o altro materiale) da concordarsi con il Responsabile dell'Amministrazione Comunale competente (Servizio LL.PP. – Manutenzioni);
 - e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale, dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;

- f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza, salvo sopravvenute richieste per esigenze non programmabili;
- g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali ed in sintonia con i contenuti stabiliti nell'atto di autorizzazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2^a, dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm.3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale nel caso di strade di modesta larghezza, oppure per metà della carreggiata stradale in tutti gli altri casi, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml.5.00;
- h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali ed in sintonia con i contenuti stabiliti nell'atto di autorizzazione ai sensi del precedente art. 6 comma 2^a, il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.3.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm. 3,00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
- i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
- l) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
- m) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- n) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
- o) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).
- p) Nel caso di interventi su pertinenze stradali di marciapiedi il cui manto di finitura sia in cemento o mattonelle, il ripristino dovrà prevedere:
 - cm 10 di calcestruzzo in caso di marciapiedi in cemento
 - cm 10 di calcestruzzo + cm 2 di soletta di malta e cm 4 di mattonelle di asfalto o cemento in caso di pavimentazione a mattonelle;
 - tappeto bituminoso di cm 3 in caso di marciapiedi in asfalto.
- q) Nel caso si eseguano interventi in banchina sistemata a verde, tale situazione e sistemazione deve essere rispettata nei nuovi interventi, prevedendo la sistemazione finale con apporto di terreno agrario opportunamente seminato a prato nelle parti escluse dalle sedi viarie

(firma)

b) BOZZA DI CONVENZIONE per la programmazione e autorizzazione di lavori che comportano interventi su opere, strutture, aree, comunque beni demaniali (ART. 10 del Reg.to per la disciplina degli interventi su aree pubbliche o di uso pubblico e delle relative Concessioni, Autorizzazioni e Nulla Osta stradali).

L'anno addì del mese di presso la Sede Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, TRA

1- Il nato a il residente in Via C.F., nella sua qualità di e rappresentante il Comune di Tresigallo, P.zza Italia 32, C.F. 00207100389 autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, che si conserva agli atti;

2- Il nato a il residente in Via C.F., nella sua qualità di e rappresentante L'Ente / Consorzio / Azienda / Società con sede in P. I.V.A. / C.F. di seguito denominato CONCESSIONARIO, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, che si conserva agli atti, è sottoscritta la sottoestesa Convenzione:

ART. 1 –Al termine di ogni anno viene concordato tra l'Amministrazione e il Concessionario il programma dei lavori ordinari, straordinari e/o di realizzazione di nuovi servizi e/o interventi che dovranno essere realizzati nella annualità successiva, comprensivo della stima degli interventi urgenti, e della quantificazione dei costi relativi all'esecuzione dei ripristini.

Tale programma sarà ufficializzato da apposito verbale di concordamento siglato dal rappresentante dell'Ente e dal Concessionario, allegati (Programma e Verbale) alla presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna comunque a comunicare, per ogni intervento programmato, l'inizio dei lavori corredato della documentazione di cui all'art. 4 del reg.to com.le per la disciplina degli interventi su aree pubbliche o di uso pubblico.

ART. 2 –Il Concessionario si impegna a rispettare le prescrizioni tecniche relative agli attraversamenti stradali di cui agli artt. N. 66 e 67 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", nonché tutte le prescrizioni e direttive impartite dalla Amministrazione Comunale e contenute nel reg.to com.le per la disciplina degli interventi su aree pubbliche o di uso pubblico.

Alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si impegna a costituire a favore del Comune, un deposito cauzionale infruttifero a garanzia; detto deposito può essere costituito con polizza fidejussoria assicurativa o altra modalità ammessa dalla normativa in materia.

L'importo di € _____, è stabilito a termine del Regolamento per la disciplina degli interventi su aree pubbliche o di uso pubblico e delle relative Concessioni, Autorizzazioni e Nulla Osta stradali, determinato in relazione al Programma dei Lavori allegato .

L'importo è svincolato al termine di validità della presente convenzione sulla base della redazione del verbale di cui al successivo art. 5. Comunque l'importo svincolato sarà riferito ai lavori effettivamente ultimati e collaudati.

ART. 3 -Il Concessionario si impegna all'atto della esecuzione dei lavori inerenti nuovi interventi o di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e/o servizi a nominare annualmente un Direttore dei Lavori o Referente Unico, che ha il compito di sovrintendere a tutti gli interventi sulle strade o suolo pubblico e che, facendo riferimento all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale con rapporti periodici possa costituire un vero e proprio strumento di verifica e di controllo dell'Amministrazione stessa.

ART. 4 – In occasione della costruzione di nuovi servizi interessanti strade o suolo pubblico, il Direttore dei Lavori o il Referente incaricato dal Concessionario del relativo lavoro, dovrà periodicamente aggiornare l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale sull'andamento degli stessi, con particolare riferimento alla ottemperanza del rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 2.

ART. 5 – Al termine di ogni anno in apposita riunione verrà verbalizzato lo stato di attuazione del programma di cui all'art. 1 allegando gli elaborati dell'effettivo stato eseguito.

ART. 6 - Qualunque controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà devoluta obbligatoriamente alla decisione del Presidente del Tribunale di Ferrara.

ART. 7 – Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di bollo, diritti di Segreteria e di

copia, sono a carico del Concessionario.

La presente Convenzione sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Le spese conseguenti alla eventuale registrazione della presente convenzione saranno a carico del Concessionario.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle parti, nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Letto, firmato e sottoscritto
Per il Comune
Il Responsabile Area Tecnica
(.....)

Per il Concessionario
Il
(.....)
